

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

(Resa ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130)

.....l..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente a
e.....l..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente a
.....l..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente a

nella loro qualità di ¹
di nat.....
a il
già residente in vita a in via
decedut..... a il

DICHIARANO

con il presente atto, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990, consapevoli di quanto previsto dagli artt. 495 e 496 del CP in caso di falsa dichiarazione,

di manifestare la volontà alla cremazione espressa in vita dal/la defunto/a sopracitato/a;

che esistono altri parenti di pari grado legittimati:

.....l..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente a
.....l..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente a
nella loro qualità di ²

che non esistono altri parenti di pari grado;

che le ceneri saranno cremate nel forno di.....sito nel Comune di

.....per essere poi trasferite al Cimitero di.....nel Comune di.....
....., lì

FIRMA LEGGIBILE

FIRMA LEGGIBILE

FIRMA LEGGIBILE

.....

¹ Indicare la parentela; ad esempio: "unico/i figlio/i", "genitore/i" etc. (nel caso di minori o interdetti, la volontà deve essere manifestata dal legale rappresentante). DPR 285/90 Art. 79. 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

² Indicare la parentela; ad esempio: "unico/i figlio/i", "genitore/i" etc. (nel caso di minori o interdetti, la volontà deve essere manifestata dal legale rappresentante). DPR 285/90 Art. 79. 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.